

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall' Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 17/09/2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore Avv. Patrizia Corona svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. Fabio [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione:

“a) Violazione degli articoli 26 comma 3, 27 comma 6 del C.D.F. per non aver svolto alcuna attività inerente all'incarico di gestione del contenzioso relativo alla causa di separazione giudiziale del signor [AAA], anzi fornendo allo stesso false informazioni circa l'intervenuto deposito del ricorso e lo stato della pratica e per non aver adempiuto nei confronti del sig. [AAA] all'impegno, assunto tramite messaggi del 22 marzo 2018 e 30 marzo 2018, di restituire la somma di € 700,00 ricevuta a titolo d'acconto per la pratica di separazione, senza che alcuna attività fosse stata poi in effetti svolta;

b) Violazione dell'art. 16 CDF per non aver emesso la fattura in relazione agli acconti, per complessivi € 700,00, ricevuti dal sig. [AAA] tramite bonifico bancario (b.b. di € 200 in data 24/8/2017 e b.b. di € 500 in data 16 ottobre 2017);

In Vicenza, dall'agosto 2017 e fino al mese di marzo 2018.”.

Il procedimento ha tratto origine da un esposto pervenuto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza con cui un ex assistito lamentava di aver affidato nell'agosto 2016 all'avv. [RICORRENTE] un incarico per l'assistenza nei rapporti con la moglie separata, che, dopo alcune interlocuzioni con il collega avversario, il legale gli aveva suggerito il deposito di un ricorso giudiziale ed aveva per questo richiesto e ottenuto il pagamento di un acconto di euro 700; nelle successive settimane l'avvocato con più messaggi telefonici aveva rassicurato del deposito del ricorso in tribunale e, a successiva richiesta, aveva precisato di essere in attesa della fissazione dell'udienza; dopo altre settimane il cliente aveva però accertato che il ricorso non era mai stato depositato ed aveva quindi richiesto la restituzione dell'acconto a cui l'avvocato rispondeva con un messaggio «whatsapp» con cui gli chiedeva il codice iban.

All'esposto erano allegati copie e trascrizioni di diversi messaggi WhatsApp a conferma dei rapporti e delle conversazioni intercorsi con il legale.

Il procedimento incardinato a seguito della trasmissione dell'esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Veneto (di seguito CDD per brevità) ha visto, in data 30.11.2020, la formulazione del capo di incolpazione, cui è seguita la citazione a giudizio dell'incolpato che, prima dell'udienza dibattimentale del 17 settembre 2021 cui non ha partecipato, ha depositato una memoria difensiva. All'esito dell'escussione del teste-esponente e dell'acquisizione degli atti presenti nel fascicolo, il CDD ha ritenuto la responsabilità disciplinare dell'incolpato soltanto per il primo capo di incolpazione e gli ha irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Avverso la decisione propone ricorso l'avv. [RICORRENTE], chiedendo in via principale la riforma della decisione con assoluzione nel merito e, in subordine, la rimodulazione della sanzione in quella più mite della censura.

Il ricorso è articolato in tre motivi, cui viene premessa una dettagliata ricostruzione dei fatti oggetto di addebito.

Con il primo motivo di ricorso l'incolpato lamenta che il C.D.D. avrebbe acriticamente ritenuto veritiere le dichiarazioni dell'esponente e la ricostruzione dei fatti come da questi fornita.

Con il secondo motivo deduce il carattere eccessivo ed illegittimo della sanzione irrogata, non corrispondente al quadro edittale e aggravata senza fornire adeguata motivazione sulla sussistenza delle circostanze aggravanti.

Nell'ultimo motivo contesta la violazione del principio del *favor rei*, richiamando argomentazioni esposte anche nel secondo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo di ricorso è contestata l'erronea valenza probatoria attribuita ai documenti prodotti dall'esponente, sostenendosi che il C.D.D. avrebbe acriticamente ritenuto veritiere le sue dichiarazioni e la ricostruzione dei fatti da questi operata, anche attribuendo efficacia probatoria alla riproduzione cartacea di istantanee dello schermo di uno smartphone contenenti conversazioni whatsapp.

Osserva il Collegio che il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (tra le tante, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).

Nella propria pronuncia il CDD del Veneto ha dato conto in modo preciso e corretto delle risultanze istruttorie poste a base della valutazione delle condotte del professionista, pervenendo ad una decisione coerente con quanto è complessivamente emerso dal procedimento. Non ha acriticamente conferito valore a messaggi WhatsApp, come sostiene il ricorrente, ma ha compiutamente valutato le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste-esponente all'esito di articolata audizione, rapportandole alle risultanze emergenti dalla documentazione allegata all'esposto e considerando il comportamento processuale assunto dall'incolpato.

Questi ha ritenuto di doversi difendere partecipando al procedimento soltanto con il deposito di una memoria datata 10.09.2021, in cui si è soffermato esclusivamente sui rapporti avuti con l'assistito precedentemente alla decisione di agire giudizialmente; decisione che conferma essere stata presa dal cliente ed a lui comunicata, ma senza nulla dedurre rispetto all'omessa instaurazione del giudizio. Nella memoria nulla si deduce sui messaggi e sulle trascrizioni allegati all'esposto e trasmessi al segnalato sin dal momento in cui il COA gli

inviò la comunicazione dell'esposto ai sensi dell'art. 11 Reg. C.N.F. n.2/14; messaggi e trascrizioni da cui risultano i contatti con il cliente, le richieste di questi circa l'instaurazione del giudizio, le rassicurazioni dell'avvocato di avere agito come concordato, con le successive richieste del cliente di restituzione del compenso versato e la risposta del professionista con la richiesta de codice iban del conto del cliente.

Con l'impugnazione il professionista contesta in modo generico il valore probatorio della documentazione allegata all'esposto, deducendo che le conversazioni contenute sulle piattaforme di messaggistica sono facilmente riproducibili o alterabili e pertanto esse devono essere verificabili e non contestate.

Non considera il ricorrente che anche per la giurisprudenza di legittimità *“i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’[art. 234 cod. proc. pen.](#), sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’[art. 254 cod. proc. pen.](#), non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi”* (Cass. [Sez. Pen. 3, n. 8332 del 05/11/2019, dep. 02/03/2020](#)).

Pertanto, nei processi innanzi l'autorità giudiziaria penale, è considerata legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms o whatsapp inviati dall'imputato sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati e consegnati alla polizia giudiziaria, mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili.

Non merita, allora, di essere censurata la pronuncia del CDD che ha fondato la propria convinzione sugli esiti della escussione del teste ascoltato nel dibattimento e sulla documentazione a supporto delle condotte denunciate nell'esposto, nonché sulla condotta del professionista che si è difeso senza mai entrare nel merito dell'autenticità dei messaggi documentati dall'assistito né sul conferimento dell'incarico non evaso.

Correttamente il CDD ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni dei doveri di cui agli artt. 26, co.3, e 27, co.6, c.d.f. dal momento che l'avvocato che non svolge alcuna attività nonostante l'incarico ricevuto dal cliente, e poi fornisce anche false informazioni circa l'intervenuto deposito del ricorso e lo stato della pratica, pone in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti perché lesivi dei doveri fondanti la professione, tra i quali dignità e decoro dell'intera classe forense.

Il motivo va, pertanto, rigettato.

Nel secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il carattere eccessivo ed illegittimo della sanzione irrogata, per la non corrispondenza al quadro edittale e per l'aggravamento senza

adeguata motivazione sulla sussistenza delle circostanze aggravanti; ciò radicherebbe altresì una violazione del principio del *favor rei*, su cui l'incolpato si sofferma in modo molto sintetico nel terzo motivo di ricorso (rubricato "Sulla mancata applicazione del *favor rei* per l'incolpato").

Vertendo entrambi sull'aspetto sanzionatorio, i due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Ai fini della dosimetria della sanzione, il CDD ha correttamente rilevato che

La sanzione deve essere conseguenza della complessiva valutazione dei fatti e dei comportamenti contestati; essa è unica anche se relativa a più infrazioni e va *"...commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, alla eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive ed oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione"* (art. 21, co.3, c.d.f.), nonché agli altri parametri di cui al successivo IV co..

Le condotte poste in essere dal ricorrente hanno comportato la violazione dei doveri generali sanciti negli artt. 9, 10 e 12 c.d.f. e dei doveri specifici di cui agli artt. 26, 3 co., e 27, 6 co., c.d.f..

La violazione dell'articolo 26, 3 co. (mancato, ritardato, negligente compimento di atti inerenti al mandatore) e la violazione dell'articolo 27, 6 co. (informazioni sullo svolgimento del mandato) sono punite entrambe con la sanzione edittale della censura che può essere elevata fino alla sospensione non superiore ad un anno.

Il CDD per sanzionare entrambi gli illeciti ha irrogato la sanzione della sospensione di due mesi, precisando di aver considerato *"la gravità del fatto, l'intensità del dolo, il comportamento dell'incolpato – precedente e successivo al fatto – il pregiudizio subito dal cliente, la compromissione dell'immagine della professione forense, i precedenti disciplinari"*.

La doglianza del ricorrente di aver subito una scelta violativa del principio del *favor rei* per il superamento della sanzione edittale non può essere condivisa per la corretta applicazione da parte del CDD dei criteri di determinazione della sanzione concreta, come dettati dall'art. 21 c.d.f..

La sospensione applicata per due mesi appare adeguata al disvalore delle condotte accertate, tenuto conto dell'unicità della sanzione anche in caso di pluralità delle violazioni, dei due precedenti disciplinari del ricorrente (avvertimento e censura definitivi), delle sanzioni previste in ragione dei valori tutelati e della natura dei comportamenti che vanno ad incidere su due doveri, quali il corretto adempimento del mandato e la correttezza e completezza delle informazioni rese al cliente, che sono di estrema rilevanza, anche per il riflesso sull'affidabilità dell'intera categoria forense.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 21 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà